

proposta di legge n. 139

a iniziativa del Consigliere Fabbri

presentata in data 24 maggio 2017

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge contiene disposizioni per la modifica della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”.

L’articolo 1 modifica l’articolo 27 bis allo scopo di mitigare i danni dei cinghiali sia alle colture agricole sia agli automobilisti, riducendo la densità della specie con una conseguente graduale diminuzione dei contrasti sociali nelle aree in cui il cinghiale impatta maggiormente, ciò contribuirà ad una importante riduzione dell’esborso destinato all’indennizzo dei soggetti danneggiati. A tale

scopo la cattura viene assegnata anche agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti, proseguendo in tal senso la strada intrapresa dalla Giunta mediante la delibera di Giunta regionale n. 29/2017.

A questo vanno aggiunte le motivazioni che hanno portato alla emanazione della delibera di Giunta regionale n. 344 del 10 aprile 2017 che ha per oggetto: “Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina abbattuta. Tracciabilità e tutela della sicurezza alimentare”, allo scopo di aumentare la sorveglianza nei confronti di agenti infettivi propri della fauna e per la tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 27 bis della l.r. 7/1995)

1. Al comma 5 dell'articolo 27 bis della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), dopo la parola: "braccata" sono aggiunte le parole: ", della cattura".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 27 bis della l.r. 7/1995 sono inseriti i seguenti:

"5 bis. I sistemi di cattura di cui al comma 5 sono quelli indicati dall'ISPRA.

5 ter. Può essere consentito il ricorso a metodi di cattura anche dandone facoltà agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti. Gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti potranno esercitare la forma di cattura esclusivamente nei fondi di proprietà.

5 quater. La densità della popolazione di cinghiali è stabilita dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 23 marzo 2012, n. 3 (Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria")."

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale; alla sua applicazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede a modificare il regolamento regionale 3/2012.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.